

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 21 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005 e del 13 agosto 2007¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è prorogata.

II

L'articolo 2 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000² che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è modificato come segue (modificazione del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 2

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale³:

Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate di obbligatorietà generale.

¹ FF **2000** 4513–4514 5298, **2001** 156, **2005** 3565–3566 4577–4578, **2007** 5563

² FF **2000** 4513–4514

³ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Convenzione addizionale al CCL costruzioni ferroviarie 2006
(CCL costruzioni ferroviarie 2008)

del 19 maggio 2008

Art. 3 cpv. 1^{bis}, 2 e 3	(Fondo di applicazione e fondo per la formazione)
Art. 8 cpv. 2	<i>Abrogato</i>
Art. 9 cpv. 2 e 5	(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)
Art. 10 cpv. 1–3 e 5	(Regolamentazioni speciali per lavoratori temporanei e dimoranti temporanei)
Art. 11 cpv. 5	(Protezione contro la disdetta)
Art. 12 cpv. 4, 5 litt. a e c	(Disposizioni relative all'orario di lavoro)
Art. 14 cpv. 2 e 4	(Giorni festivi)
Art. 15 cpv. 1 litt. a	(Assenze di breve durata)
Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} e 7	Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13^a mensilità)
Art. 19 cpv. 6 lett. a e cpv. 7	(Indennità e rimborso spese)
Art. 20	Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie
Art. 24	<i>Abrogato</i>

Allegati al CCL per le costruzioni ferroviarie

Allegato 3 *Abrogato*

Allegato 4

Adeguamenti salariali per il 2008⁴

del 19 maggio 2008

Art. 1	In generale
Art. 2	Adeguamento salariale (...)

⁴ Questo allegato sostituisce la convenzione del 19 gennaio 1998 sulla proroga del CCL per le costruzioni ferroviarie e i relativi adeguamenti (vedi decreto del Consiglio federale del 3.10.2000).

Conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 4 del contratto collettivo di lavoro.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

21 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF
